

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA

Fondo per gli investimenti della cooperazione - Avviso Foncooper 2023.



AVVISO FONCOOPER 2023

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Beneficiari
- Art. 3 - Spese ammissibili
- Art. 4 - Spese non ammissibili
- Art. 5 - Misura dell'agevolazione
- Art. 6 - Cumulabilità
- Art. 7 - Garanzie
- Art. 8 - Durate e termini
- Art. 9 - Risorse finanziarie: operatività e disponibilità fondi
- Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 11 - Modalità di esame delle domande
- Art. 12 - Istruttoria Formale
- Art. 13 - Istruttoria di Merito – Criteri di Valutazione delle Domande
- Art. 14 - Ammissibilità e concessione delle agevolazioni
- Art. 15 - Regime di Aiuto
- Art. 16 - Variazione del programma di spesa
- Art. 17 - Revoche
- Art. 18 - Modalità di erogazione e rendicontazione
- Art. 19 - Obblighi del beneficiario
- Art. 20 - Controlli, ispezioni e revoche conseguenti
- Art. 21 - Tempi e fasi del procedimento
- Art. 22 - Disposizioni finali
- Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
- Art. 24 - Modulistica

Art. 1 - Finalità

1. Con DGR n. 509 del 17 maggio 2023 la Regione Umbria ha individuato in Sviluppumbria Spa la struttura competente per la gestione del “Fondo per gli investimenti della cooperazione – Foncooper”, indicando altresì le linee d’intervento del suddetto Fondo.

Art. 2 - Beneficiari

1. Per essere ammesse al finanziamento le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere iscritte all’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e risultare attive, nonché all’albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
 - b) possedere i requisiti di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI;
 - c) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda;
 - d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
 - e) non essere classificabili come imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti orientamenti comunitari al salvataggio ed alla ristrutturazione ovvero, quando utilizzabile, ai sensi dell’art.1 c.4 del Regolamento (UE) N. 651/2014;
 - f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - g) non avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - h) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) devono essere certificate tramite autodichiarazione nella Domanda ai sensi dell’art. 46 e 47 del D. P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Le società cooperative possono essere sia a mutualità prevalente che non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c., di seguito riepilogati:
 - a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;

- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
3. Sono escluse le società cooperative operanti nei seguenti settori/attività:
- che svolgono attività di costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci;
 - del comparto agricolo;
 - dei servizi bancari;
 - quelle che risultino escluse in base al Reg (CE) 1407/13 come meglio specificato all'art. 14 c.2.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono ammessi progetti di sviluppo aziendale che riguardano le seguenti voci di spesa:
- a) impianti, macchinari, attrezzature;
 - b) altri beni (es. arredi, macchine d'ufficio, automezzi);
 - c) licenze, brevetti e marchi;
 - d) progettazione e realizzazione di siti internet aziendali e piattaforme per l'e-commerce, acquisto di sistemi informatici integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, hardware e software funzionali all'attività di impresa;
 - e) adeguamento locali ed impianti tecnici fino ad un'entità per un importo complessivo non superiore a 50.000,00 euro (opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione fornite da un tecnico abilitato, iscritto ad apposito Albo; le spese di progettazione non possono essere superiori al 10% delle spese complessive per adeguamento locali ed impianti tecnici);
 - f) salari relativi ai posti di lavoro creati dal progetto di investimento su un periodo di 12 mesi e nel limite massimo del 30% sul totale delle spese ammissibili;
 - g) prestazione professionale di consulenza o di collaborazione finalizzate alla stesura del progetto di sviluppo da allegare alla domanda;
 - h) ricerche di mercato, indagini economiche, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;
 - i) canoni di affitto (contratto registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili;
 - j) assistenza tecnica e gestionale (spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione del soggetto beneficiario), Temporary manager per la durata massima di 12 mesi.

La voce "Salari relativi ai posti di lavoro creati dal progetto di investimento su un periodo di dodici mesi" è finalizzata alla creazione di nuova occupazione da parte della società cooperativa, da intendersi come:

- assunzione ex novo di personale presso l'unità operativa destinataria dell'intervento;
- la ricollocazione di personale già precedentemente occupato in altre mansioni o presso altre sedi della società cooperativa, nell'unità operativa destinataria dell'intervento per le finalità legate al progetto di investimento.

Sono ammesse le operazioni "Workers BuyOut" finalizzate all'acquisizione di una società cooperativa da parte dei suoi lavoratori ai fini della salvaguardia dell'occupazione e della continuità produttiva.

2. Sono ammissibili le spese per il rilascio delle garanzie necessarie all'ottenimento del presente finanziamento.

3. Sono ritenute ammissibili anche le spese per i beni usati da rivenditori autorizzati a condizione che:
 - venga prodotta una dichiarazione del venditore che attesti l'origine del materiale;
 - venga prodotta una dichiarazione del venditore che attesti che il bene non sia stato originariamente acquistato grazie a contributi pubblici o privati;
 - il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo del materiale simile nuovo;
 - le caratteristiche tecniche del materiale usato siano adeguate all'esigenza del progetto e conformi alle norme e standard vigenti.
4. Le spese di cui al comma 1 lettere a, b, c, d, e, sono ammissibili ancorché effettuate 6 mesi prima della pubblicazione del presente avviso sul BURU.
5. Il programma di spesa e di realizzazione del progetto deve essere ultimato entro e non oltre i 12 mesi dall'erogazione del finanziamento da parte di Sviluppo Umbria Spa.

Art. 4 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
 - b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - c) le spese per i beni acquisiti o da acquisire in leasing (ivi compreso il lease-back su beni di proprietà dell'impresa richiedente) e quelle sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising;
 - d) le spese per acquisto di immobili e terreni;
 - e) inerenti interventi di manutenzione ordinaria degli immobili;
 - f) le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario;
 - g) relative all'acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare da soggetti che siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa ovvero dal coniuge o dai parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, nonché da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria;
 - h) relative a IVA (salvo il caso in cui l'IVA risulti indetraibile per il beneficiario) ed ogni altra imposta o tributo, interessi passivi, commissioni, ammende e penali, perdite su cambi, oneri finanziari, oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
 - i) relative a progetti realizzati in economia o oggetto di autofatturazione;
 - j) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività regolari dell'impresa quali la consulenza fiscale e consulenza legale.
 - k) relative a lavori in economia;
 - l) per l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - m) sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese sostenute tramite c/c on line (home banking), i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno;
 - n) relative all'acquisizione di beni ad uso promiscuo;
 - o) di rappresentanza;
 - p) per avviamento commerciale.

Art. 5 - Misura dell'agevolazione

1. L'intervento finanziario consiste nella concessione di un finanziamento agevolato, in misura non superiore al 75% dell'ammontare totale delle spese ammissibili (al netto di IVA);

2. Il finanziamento massimo concedibile è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e il finanziamento minimo concedibile è pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00). Sul finanziamento concesso, è applicato un tasso di interesse annuo pari al 25% del tasso di riferimento europeo;
3. Il finanziamento agevolato sarà concesso per una durata massima di 7 (sette) anni, di cui 1 (uno) di preammortamento. I finanziamenti sono rimborsati in rate trimestrali costanti posticipate.
4. È previsto un contributo a fondo perduto “una tantum” fino al 3% del finanziamento, a copertura delle spese per il rilascio delle garanzie necessarie all’ottenimento del finanziamento stesso.
5. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg (CE) 1407/2013 “De Minimis” (Allegato 5).

Art. 6 - Cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse, per le spese indicate nel progetto, non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale e di aiuti concessi sotto forma di garanzia, ad eccezione degli interventi disposti ai sensi del D.M. 4 gennaio 2021 (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Art. 7 - Garanzie

1. Il finanziamento concesso deve essere garantito utilizzando alternativamente o contestualmente sino a copertura di almeno l’80% dell’importo erogabile:
 - privilegio speciale legale sugli immobili di proprietà della cooperativa beneficiaria, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa e comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio;
 - ipoteca legale sugli immobili di proprietà della cooperativa;
 - polizza fidejussoria assicurativo-bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche o istituti di credito iscritti all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, Società di Assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP e le Società finanziarie iscritte all’elenco speciale ex art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario approvato con D.lgs. n. 141/2010 e smi. (allegato 1 facsimile polizza fideiussoria).
2. Per i costi accessori relativi all’iscrizione del privilegio, dell’ipoteca legale e per la stipula della polizza è previsto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 5 comma 4 che verrà erogato in una unica soluzione contestualmente all’erogazione del finanziamento e previa verifica dei requisiti richiesti.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge n. 49/1985, il privilegio è annotato nell’apposito registro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni e comunque presso gli uffici competenti territorialmente.

Art. 8 - Durate e termini

1. Sono ammissibili le spese a partire da 6 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso. Si considera come data di inizio dell’investimento quella di inizio dei lavori oppure la data

del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (es. sottoscrizione di contratti anche di locazione e di garanzie di finanziamenti, di conferme d'ordine, o in mancanza, di emissione di fatture).

Art. 9 - Risorse finanziarie: operatività e disponibilità fondi

1. L'ammontare complessivo utilizzabile è di Euro 700.000,00. È facoltà della Regione Umbria incrementare la dotazione delle risorse, mediante ulteriori stanziamenti o utilizzo di economie provenienti da precedenti Bandi;

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate a Sviluppo Umbria dalle ore 10:00 del 3 Luglio 2023, mediante gli appositi moduli scaricabili del sito www.sviluppumbria.it e sono presentabili fino alle ore 17:00 del 31 Luglio 2023.
2. La domanda e tutti gli allegati obbligatori devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa a pena di esclusione.
3. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere spedite esclusivamente via PEC all'indirizzo: sviluppumbria@legalmail.it entro il termine finale di cui al comma 1 del presente articolo. Non saranno considerati validi gli invii in cui l'indirizzo email del mittente non sia un indirizzo di posta certificata (PEC), ma un semplice indirizzo email. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda e quindi di accoglimento della stessa si considera la data ed ora di accettazione del server di PEC di invio.
4. A tutte le domande dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione:
 - a. Domanda di richiesta di finanziamento (all.: A)
 - b. Business plan e previsioni economiche e finanziarie relative all'anno di regime dell'investimento (all.: B)

Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. (solo nel caso di richiesta di consulenza) Curriculum Vitae del/i professionista/i incaricato/i redatto in conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2002 (GU L.79 del 22/03/2002) modello europeo di curriculum vitae e firmato in calce, con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza.
- b. Idoneo titolo di piena disponibilità dell'immobile dell'unità operativa ubicata nel territorio regionale ove viene realizzato il progetto (proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria, comodato, etc.) risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa registrato ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 c.c.; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
- c. (solo nel caso di opere murarie) Copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente al momento di presentazione della domanda. Se motivato, l'impresa potrà produrre tale documentazione a Sviluppo Umbria al momento della richiesta di erogazione.

Eventuali integrazioni potranno essere richieste dal RUP (Responsabile unico del procedimento) su indicazione del CTV (Comitato Tecnico di valutazione), tramite PEC, e le relative informazioni / documenti dovranno essere inviati nel termine perentorio di 10 giorni

dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione automatica della domanda in questione.

5. Costituiscono causa di esclusione:
 - a. Domanda non presentata via PEC all'indirizzo svilupppumbria@legalmail.it;
 - b. Domanda spedita oltre il termine delle ore 17:00 del 31 Luglio 2023;
 - c. Domanda priva della sottoscrizione in originale o firma digitale del legale rappresentante della cooperativa;
 - d. Documentazione obbligatoria di cui al comma 4) lettera a) e b).

Art. 11 - Modalità di esame delle domande

1. Le istanze pervenute a valere sul presente Avviso saranno selezionate mediante una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 123/98 e s.m.i..
2. Ciascuna domanda sarà istruita nel rispetto dell'ordine cronologico, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, oltre ad un 25% in più a titolo di overbooking.
3. L'Amministrazione si riserva di istruire le domande successive alla quota di overbooking solo ed esclusivamente al reperimento di ulteriori risorse.

Art. 12 - Istruttoria Formale

1. Con una prima istruttoria formale verrà verificata la conformità della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso ed il possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Tali requisiti, dichiarati ai sensi dell'art. 38, c. 2 del DPR 28/12/2000 n. 445, saranno oggetto di controlli a campione effettuati dagli uffici di Sviluppumbria.
2. Gli uffici di Sviluppumbria potranno richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
3. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.
4. Qualora l'istruttoria abbia avuto esito negativo, il RUP trasmetterà ai soggetti proponenti una nota scritta contenente i motivi dell'esclusione, indicando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine in assenza di osservazioni, ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate, il RUP trasmetterà una lettera di esclusione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90, della quale verrà data comunicazione scritta al soggetto proponente a mezzo Pec.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria formale, ciascun progetto imprenditoriale sarà sottoposto ad una valutazione di merito di tipo tecnico, economico e finanziario.

Art. 13 - Istruttoria di Merito – Criteri di Valutazione delle Domande

1. Le domande saranno sottoposte alla valutazione da parte di un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da tre membri, di cui due componenti nominati da Sviluppumbria, uno nominato dalla Regione Umbria.
2. Nella tabella sottostante vengono riportati i Criteri di valutazione dei progetti imprenditoriali ed i relativi punteggi:

CRITERI	ITEM DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI PARZIALI (max)	PUNTEGGI TOTALI
Caratteristiche del progetto	Obiettivo e logica generale del progetto	10	40
	Analisi di mercato e della concorrenza dell'azienda	10	
	Coerenza tra obiettivi del progetto e componenti di spesa attivate	10	
	Grado di innovatività del progetto e impatto socio-economico sul territorio regionale	10	
Progetti di WBO	Operazioni "Workers BuyOut" finalizzate all'acquisizione di una società cooperativa da parte dei suoi lavoratori	5	5
Impresa cooperativa di nuova costituzione	Impresa che al momento della presentazione della domanda è iscritta da meno di 365 giorni alla CCIAA	5	5
Attivazione di Consulenze Aziendali Strategiche	Attivazione di spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione del soggetto beneficiario), Temporary manager, per la durata massima di 12 mesi	5	5
Struttura organizzativa e management	Struttura organizzativa dell'azienda ed esperienza professionale del management	5	5
Analisi sugli impatti occupazionali	Analisi dell'impatto occupazionale connesso al progetto in ULA. 1 punto per ogni addetto a tempo indeterminato full-time	1	10
Analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari	Sostenibilità economica, patrimoniale dell'azienda	15	30
	Sostenibilità finanziaria dell'azienda in merito alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto	15	

Art. 14 - Ammissibilità e concessione delle agevolazioni

1. Saranno ammissibili a finanziamento le domande che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. Nel caso in cui la suddetta valutazione non consenta il raggiungimento del punteggio minimo, con nota del RUP, verrà comunicato al soggetto richiedente l'esito negativo della valutazione unitamente alle motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i..

3. Decorsi i termini previsti dalle richiamate comunicazioni ed espletato l'eventuale richiamato contraddittorio, verrà adottata una determinazione dirigenziale di esclusione della domanda ad opera del dirigente p.t. del Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, sulla base di quanto trasmesso dal RUP.
4. Rispetto alle domande risultate ammissibili dopo l'esame del CTV, il Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, provvederà all'adozione dell'atto di concessione, previa verifica da parte degli uffici di Sviluppumbria di:
 - regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC o documentazione equivalente;
 - rispetto della normativa antimafia, tramite le verifiche di legge presso la B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Antimafia laddove necessaria;
 - rispetto dei limiti del “De Minimis” e dell'assenza del soggetto proponente dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea, mediante estrazione di apposite visure attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
5. Effettuate le verifiche di cui al punto 4, Sviluppumbria, darà pubblicazione degli esiti delle domande sul sito www.sviluppumbria.it

Art. 15 - Regime di Aiuto

1. Il beneficio è concesso in conformità al regime comunitario sugli Aiuti di Stato “De Minimis” Reg. (CE) 1407/2013.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “De Minimis”:
 - a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «De Minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Art. 16 - Variazione del programma di spesa

1. L'impresa beneficiaria potrà modificare il fornitore e/o il bene oggetto di spesa purché rientrante nella medesima categoria di spesa, per sopravvenute esigenze, dandone preventiva e formale comunicazione al RUP. Qualsiasi diversa variazione al progetto approvato che l'impresa beneficiaria intenda effettuare dovrà essere formalmente richiesta al RUP con la dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento.
2. Le variazioni richieste dovranno in ogni caso garantire il mantenimento:
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile;
 - della finalità e degli obiettivi del progetto;
 - della coerenza progettuale su cui, per ciascuna tipologia progettuale ammessa, è stata effettuata la valutazione iniziale.
3. Le variazioni eventualmente autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del finanziamento concesso.

Art. 17 - Revoche

1. La revoca dell'agevolazione sarà disposta con Determina Dirigenziale, del dirigente p.t. del Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, della Regione Umbria nei casi in cui:
 - a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche;
 - c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
 - e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
 - f. venga realizzato un programma di spesa inferiore al 70% del progetto approvato. Nel caso in cui venga realizzato un programma di spese il 70% e il 99% delle spese ammesse si procederà a revoca parziale. In questo caso la Regione Umbria provvederà a revocare la quota di finanziamento per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione;
 - g. si verifichi il fallimento o assoggettamento dell'impresa beneficiaria ad altra procedura concorsuale.

Nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto un'erogazione oggetto di recupero a seguito di revoca, la stessa dovrà essere restituita gravata di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente dal momento dell'erogazione a quello della restituzione relativamente alla quota di prestito rimborsabile a valere su fondi pubblici.

Art. 18 - Modalità di erogazione e rendicontazione

1. Sviluppumbria, una volta ricevuta la concessione del finanziamento da parte del Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, della Regione

- Umbria, comunicherà ai beneficiari l'ammissione al finanziamento ed il relativo piano di rimborso.
2. L'impresa beneficiaria dovrà confermare la volontà di attuare gli interventi riferiti al progetto ammesso entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, secondo le modalità ivi specificate. In caso di mancata risposta nei termini suddetti, sarà dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento spettante.
 3. L'impresa, entro il termine massimo dei 120 giorni successivi all'accettazione del finanziamento dovrà presentare a Sviluppumbria, idonea garanzia ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso ed entro lo stesso termine procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento (Allegato 2) pena revoca della concessione.
Prima dell'erogazione del finanziamento in oggetto, Sviluppumbria dovrà verificare la regolarità contributiva acquisendo il DURC, il rispetto della normativa antimafia, la certificazione Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 e il rispetto dei limiti del "De Minimis" e dell'assenza del soggetto proponente dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea, mediante estrazione di apposite visure attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
 4. Tutti i titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria del finanziamento e riportare la dicitura "Avviso Foncooper 2023 – CUP". Il Codice Unico di Progetto (CUP) sarà comunicato alla cooperativa beneficiaria da parte di Sviluppumbria nella lettera di ammissione a finanziamento. In alternativa, dovrà essere prodotta, in sede di rendicontazione, per le spese sostenute precedentemente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti che le fatture oggetto della spesa ammessa a finanziamento si riferiscono al numero CUP comunicato.
 5. Le modalità di pagamento ammissibili per tutte le spese sono limitate a Bonifico bancario e Ri.BA., disposti dal conto corrente appositamente dedicato (anche ad uso non esclusivo) per l'esecuzione del programma di spesa del progetto intestato all'impresa beneficiaria, utilizzato per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.
 6. La rendicontazione finale di spesa in tutti i casi dovrà essere prodotta entro il termine di 30 giorni dalla data ultima per il completamento del progetto approvato (12 mesi dal ricevimento dell'erogazione del finanziamento da parte di Sviluppumbria), fatta salva la possibilità di proroga motivata di ulteriori 6 mesi, pena la revoca dell'intero prestito rimborsabile concesso.

Art. 19 - Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:
 - a. mantenere per il periodo di tutta la durata del finanziamento i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva;
 - b. sottoscrivere l'accettazione di finanziamento con Sviluppumbria, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - c. realizzare un programma di spesa non inferiore al 70% della spesa totale ammessa;

- d. non alienare, cedere o distrarre i beni acquistati con il finanziamento, prima che sia decorso il termine di 6 anni dalla data di conclusione del programma di spesa di cui all'art. 3.
- e. rimborsare interamente il finanziamento erogato secondo il piano di ammortamento accordato. Per motivate difficoltà economico-finanziarie può essere richiesta la sospensione del pagamento di un massimo di 2 rate in scadenza, ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e i rimborsi delle rate precedenti devono essere già stati effettuati;
- f. dare immediata comunicazione a Sviluppo Umbria qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale dell'investimento finanziato;
- g. produrre a Sviluppo Umbria la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del programma di spesa del progetto di cui all'art.3;
- h. conservare a disposizione della Regione Umbria e di Sviluppo Umbria per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;
- i. accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del programma di spesa, le verifiche tecniche ed i controlli che Sviluppo Umbria Spa, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- j. dare comunicazione di eventuali operazioni straordinarie al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), inviando la relativa documentazione. Il RUP, previa verifica con il CTV, valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell'ammissibilità del progetto, per confermare il finanziamento concesso.

Art. 20 - Controlli, ispezioni e revoche conseguenti

1. Successivamente alla presentazione dei documenti originali di spesa e relativa quietanza/pagamento, Sviluppo Umbria provvederà alla verifica della realizzazione dei progetti.
2. Tali controlli verranno effettuati a campione casuale su almeno il 30% dei beneficiari e potranno essere sia di tipo documentale che con ispezioni in loco.
3. È prevista la revoca delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) venir meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui all'art. 2, dalla data di concessione del finanziamento e per tutto il periodo previsto dal piano di rimborso più ulteriori 6 mesi;
 - c) superamento della soglia di 90 giorni di scadenza relativamente al rimborso della rata del finanziamento, con conseguente passaggio al Servizio Avvocatura della Regione Umbria per tutti i successivi provvedimenti;
 - d) destinazione dell'intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal progetto ammesso;
 - e) cessione, alienazione o distrazione dei beni acquistati con le agevolazioni prima che sia decorso il periodo di rimborso del finanziamento più ulteriori sei mesi;
 - f) diversità del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di agevolazione che non rientri nel territorio della Regione Umbria per tutto il periodo previsto dal piano di rimborso più ulteriori 6 mesi;
 - g) cessazione di attività dell'impresa beneficiaria;

- h) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale.
4. Nei casi sopra citati si avrà revoca totale dell'agevolazione. Il beneficiario sarà pertanto tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento residuo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data dell'erogazione del finanziamento fino alla data di accertamento della revoca.

Art. 21 - Tempi e fasi del procedimento

Il procedimento per la concessione dell'agevolazione sarà avviato il giorno successivo al ricevimento della domanda di ammissione e seguirà le seguenti fasi:

FASE	SOGGETTO	Avvio	Conclusione (gg lavorativi)	Atto finale
Esame formale della domanda pervenuta	Sviluppumbria	Giorno successivo al ricevimento della domanda	10 gg	Check list requisiti formali
Istruttoria di merito	CTV	Fine fase precedente	45 gg	Verbale di valutazione
Atto di concessione	Regione Umbria	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale
Accettazione finanziamento	Imprese finanziate	Fine fase Precedente	15 gg	Accettazione beneficiario

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Marini, tel. 075 56811, indirizzo e-mail: svilpg@svilupumbria.it
2. Il diritto di accesso agli atti viene esercitato, mediante motivata richiesta scritta inviata via PEC a Sviluppumbria.
3. Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono inviate tramite la seguente Posta Elettronica Certificata (PEC): svilupumbria@legalmail.it. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali a Sviluppumbria da parte delle imprese beneficiarie, compresa la eventuale richiesta di accesso agli atti, devono essere effettuate tramite la suddetta PEC, se non diversamente specificato nel presente Avviso.
4. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

6. Sviluppumbria si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
7. Sviluppumbria si impegna a dare evidenza dell'Avviso, della relativa modulistica, e quanto necessario alle imprese per poter correttamente essere informate su contenuti, termini, modalità dell'Avviso stesso, sul proprio sito istituzionale (www.sviluppumbria.it).

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

1. Titolare del trattamento è la Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n. 96 – 06121 Perugia Indirizzo mail: infogiunta@regione.umbria.it
Tel. 075-5041
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) è l'Avv. Francesco Nesta.
Indirizzo mail: dpo@regione.umbria.it
Tel. 075 5045693
Fax 0755722454
2. Responsabile del trattamento è SVILUPPUMBRIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA
Indirizzo mail: svilpg@sviluppumbria.it
Tel. 07556811
Fax 0755722454
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”)
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA
Indirizzo mail: privacy@sviluppumbria.it
Tel. 07556811
Fax 0755722454
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali volontariamente conferiti verranno trattati senza il consenso esclusivamente:
 - a) per le finalità strettamente legate alla partecipazione al presente avviso;
 - b) per adempiere agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio, antimafia e per le verifiche richieste dalla vigente normativa;
 - c) per adempiere agli obblighi di rendicontazione relativi ai fondi comunitari/regionali a cui è imputabile la spesa;
 - d) per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2012.La base giuridica del trattamento è l'art.6 del Reg. UE 679/2016 ed in particolare:
 - per il punto a) il trattamento è necessario ai fini della partecipazione all'avviso in qualità di “Destinatario”;
 - per i punti b), c) e d) il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
5. Oltre ai dipendenti del Titolare e del Responsabile incaricati del trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Regione Umbria ed a Sviluppumbria

comunque funzionali all'espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016.

Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione Umbria e sul sito istituzionale di Sviluppumbria anche ai sensi del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di legittimo accesso agli atti.

6. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.

8. Durata del Trattamento

I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

9. Diritti dell'interessato

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, l'interessato può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR),
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

10. L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del titolare della protezione dei dati infogiunta@regione.umbria.it o del Responsabile della protezione dei dati, privacy@sviluppumbria.it

Art. 24 - Modulistica

1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato allo stesso come segue e disponibile in formato editabile nella sezione dedicata sul sito www.sviluppumbria.it

- Allegato A – Domanda Accesso Agevolazione
- Allegato B – Programma Investimenti
- Allegato 1 – Schema Fidejussione
- Allegato 2 – Richiesta di Erogazione
- Allegato 3 – Definizione PMI
- Allegato 4 – Modello CV formato Europeo
- Allegato 5 – Reg (CE) 1407/2013 “De Minimis”

T/0350 (*Gratuito*)



Allegato A

DOMANDA FONCOOPER

Spett.le

Sviluppumbria Spa

Via Don Bosco, 11

06121 – Perugia (Pg)

Sviluppumbria@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di finanziamento a valere sul Fondo per gli investimenti della cooperazione - Foncooper 2023 -

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a _____ il _____

residente in via _____ n. _____

cap. _____ città _____ prov. _____

C.F. _____ Tel. Fisso _____

Tel. Cellulare _____ e-mail _____

In qualità di legale rappresentante della.....

..... P.iva.....

..... avente sede legale in via

..... nr. e sede operativa (se differente da quella legale)

in Via nr. CAP

..... Tel. e-mail
..... PEC

con apertura p.iva / costituzione società dal e con iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA di dal e con nr . iscrizione all’albo statale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 dal

Codice ATECO 2007 Attività principale

Codice ATECO 2007 attività per cui si chiede il finanziamento.....

Nr. Iscrizione INAIL

Nr. Iscrizione INPS

CCNL applicato

CHIEDE

di voler partecipare all’avviso pubblico “**Fondo per gli investimenti della cooperazione – Foncooper 2023**” approvato con DGR n. 509 del 17 maggio 2023 per l’erogazione di un finanziamento complessivo di € _____ (il finanziamento richiesto non può essere inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 150.000 €), da utilizzare per l’avvio della seguente attività:

(Descrivere sinteticamente l’attività per lo svolgimento della quale il finanziamento è richiesto. Il richiedente è comunque tenuto a presentare a Sviluppumbria Spa ogni documentazione che gli sarà richiesta per l’illustrazione del proprio progetto d’impresa)

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia

(art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del bando (art.75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

1. che la cooperativa è iscritta all'Ufficio del registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004;
2. di essere a conoscenza che il beneficio finanziario ai sensi dell'avviso pubblico sopra richiamato è ricompreso nel regime "de minimis" (Reg. C.E. n. 1407/2013 – GUCE serie L. 352/1 del 24/12/13);
3. che la cooperativa ha i requisiti di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato su G.U. n° 238 del 12 ottobre 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di Piccola e Media Impresa;
4. avere sede operativa nel territorio regionale, regolarmente iscritta alla CCIAA competente;
5. che la cooperativa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
6. non essere classificabili come imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti orientamenti comunitari al salvataggio ed alla ristrutturazione ovvero, quando utilizzabile, ai sensi dell'art.1 c.4 del Regolamento (UE) N. 651/2014;
7. che la cooperativa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
8. di non avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
9. che la cooperativa è in regola con l'applicazione della normativa in tema di lavoro, sicurezza e previdenza;
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC),
11. che la cooperativa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

Il sottoscritto SI IMPEGNA, inoltre:

- a realizzare il programma di sviluppo e di spesa di cui all'Allegato B) entro i termini previsti;
- ad esibire e/o a produrre a Sviluppo Umbria Spa ogni documentazione che sarà richiesta al fine dell'illustrazione del *programma di sviluppo e di spesa*;

- ad utilizzare il finanziamento richiesto **esclusivamente** per le finalità di cui al programma di investimento previsto dall'**Allegato B**;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni per la verifica delle dichiarazioni rese.

Inoltre:

- il presente modulo di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente;
- allo stesso modulo di domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità nell'ipotesi di documento non firmato digitalmente;
- devono essere allegati i Preventivi relativi alle spese previste da progetto;
- insieme al presente modulo di domanda deve essere inviato l'allegato B) – Programma di Sviluppo e di Spesa della cooperativa;
- (solo nel caso di richiesta di consulenza di cui all'art. 3 del Bando) il curriculum vitae del/i professionista/i incaricato/i redatto in conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2002 (GU L.79 del 22/03/2002) modello europeo di curriculum vitae e firmato in calce, con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza;
- idoneo titolo di piena disponibilità dell'immobile dell'unità operativa ubicata nel territorio regionale ove viene realizzato il progetto (proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria, comodato, etc.) risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa registrato ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 c.c.; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- (solo nel caso di opere murarie) copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente al momento di presentazione della domanda. Se motivato, l'impresa potrà produrre tale documentazione a Svilupumbria al momento della richiesta di erogazione.

(Luogo e data)

_____, lì ___ / ___ / _____

Timbro e Firma del legale
rappresentante (firmato digitalmente)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) di cui all'Articolo 22 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda a valere sull'Avviso di cui all'oggetto

In fede

Luogo e data _____

Timbro e Firma del legale rappresentante
(firmato digitalmente)

**Allegato B****PROGRAMMA DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTI****BANDO FONCOOPER 2023**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il
..... Codice fiscale, residente
in..... (Prov.....), in qualità di legale
rappresentante della impresa sotto indicata, in relazione alla domanda di finanziamento relativa alle
agevolazioni di cui al Bando Foncooper 2023,

DICHIARA**DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE**

Denominazione:

P. IVA:

Dati della sede/i interessata/e dal programma di interventi:

Via n. civ:

Comune: Prov: CAP:

tel:PEC

e-mail

REFERENTE PER LA PRATICA

Il referente per la pratica è il Sig.

tel: cell:

email:

PROGETTO D'IMPRESA

1. L'IMPRESA

1.1 Breve descrizione dell'impresa e suoi obiettivi (max 50 righe)

.....
.....
.....
.....
.....

1.2 Descrizione dell'attività aziendale (situazione aziendale attuale, mercato di riferimento, prodotto, servizi offerti (max 50 righe):

.....
.....
.....
.....
.....

1.3 Descrizione dell'obiettivo generale del progetto nonché della relativa strategia aziendale pianificata per il suo raggiungimento (max 40 righe)

.....
.....
.....
.....

2. L'ANALISI DEL SETTORE E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

2.1 Dimensioni, la fase di sviluppo e la natura competitiva del settore (max 50 righe)

.....
.....
.....
.....

2.2 Dimensioni del mercato di riferimento (max 30 righe)

Che dimensioni ha il mercato target e principali caratteristiche

.....
.....
.....
.....
.....

2.3 Concorrenti (max 30 righe)

- Nominativi
- Caratteristiche
- Punti di forza e di debolezza

.....

.....

.....

.....

2.4 Clienti, tipologia e caratteristiche (max 30 righe)

.....

.....

.....

.....

3. LA STRUTTURA DEL MANAGEMENT

3.1 Breve presentazione dei componenti chiave del management e della proprietà:
 Titoli di studio, specializzazioni, esperienza, compresi precedenti incarichi. (All. 4 - CV)

.....

.....

.....

.....

4. PROGRAMMA OPERATIVO DI SVILUPPO

4.1 Descrizione della componente Investimenti (art. 3 c. 1 lettere a, b, c, d) relativa al progetto, con particolare riferimento all'introduzione di innovazioni di prodotto/servizio e/o di processo ed ai correlati benefici (incremento di produttività, aggiornamento tecnologico) (max 30 righe):

.....

.....

.....

.....

Impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi funzionali, licenze brevetti e marchi piattaforme e-commerce, siti internet, hardware e software, sistemi informatici per automazione, impianti robotizzati o automatizzati

Fornitore	Descrizione	Importo (netto iva)
Totale		

4.2 Descrizione della componente spese di progetto - personale, canoni d'affitto (art. 3 c. 1 lettere f, i) con particolare riferimento alle nuove assunzioni fornire una dettagliata descrizione del numero e dei profili professionali (max 30 righe):

.....

.....

.....

.....

.....

Personale (Max 30% totale spese ammissibili)

Qualifica	Mansioni da svolgere	Importo
Totale		

Canoni di affitto sede operativa (Max 10% totale spese ammissibili)

Fornitore	Descrizione	Importo (netto iva)
Totale		

4.3 Descrizione della componente Adeguamento locali, impianti tecnici e spese di progettazione (art. 3 c.1 lettera e) attivate con il presente progetto (max 30 righe):

.....

.....

.....

.....

Adeguamento locali, impianti tecnici e spese di progettazione (Max € 50.000 di cui Max 10% spese di progettazione)

Fornitore	Descrizione	Importo (netto iva)
Totale		

4.4 Descrizione dettagliata della componente Consulenze (Consulenza per la stesura del progetto - Ricerche di mercato, indagini economiche, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo - Assistenza tecnica e gestionale, Temporary Manager - art. 3 c.1 lettere g, h, j) *con particolare riferimento alle esigenze ed ai bisogni dell'impresa (espresse in termini di punti di forza/debolezza) che rendono necessaria l'attivazione di tale componente (max 40 righe):*

.....

.....

.....

.....

.....

Consulenza per la stesura del progetto - Ricerche di mercato, indagini economiche, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo - Assistenza tecnica e gestionale, Temporary Manager

Fornitore	Descrizione	Importo (netto iva)
Totale		

5. PROSPETTO DI SINTESI INVESTIMENTI E SPESE DI PROGETTO

VOCI DI SPESA	Importo (netto iva)
A. Impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi funzionali, licenze brevetti e marchi piattaforme e-commerce, siti internet, hardware e software, sistemi informatici per automazione, impianti robotizzati o automatizzati	
B. Personale (Max 30% totale spese ammissibili)	
C. Canoni di affitto sede operativa (Max 10% totale spese ammissibili)	
D. Adeguamento locali, impianti tecnici e spese di progettazione (Max € 50.000 di cui Max 10% spese di progettazione)	
E. Consulenza per la stesura del progetto - Ricerche di mercato, indagini economiche, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo - Assistenza tecnica e gestionale, Temporary Manager	
Totale Spese	

6. OCCUPATI ATTIVATI DALL'INIZIATIVA**OCCUPATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

TIPO CONTRATTO		NR. DIPENDENTI	N. MESI LAVORATIVI DA CONTRATTO	N. ORE LAVORATE SETTIMANALI	
				Previste dal Contratto individuale	Previste dal contratto nazionale o aziendale
Tempo Indeterminato	A. Full Time				
	B. Part Time				
Totale (A+B)					

OCCUPATI A REGIME

TIPO CONTRATTO		NR. DIPENDENTI	N. MESI LAVORATIVI DA CONTRATTO	N. ORE LAVORATE SETTIMANALI	
				Previste dal Contratto individuale	Previste dal contratto nazionale o aziendale
Tempo Indeterminato	A. Full Time				
	B. Part Time				
Totale (A+B)					

7. CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2023-2026

Assunti di base utilizzati per lo sviluppo del Conto Economico e Stato Patrimoniale previsionale (Max 50 righe)

.....

.....

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE				
	2023	2024	2025	2026
Fatturato				
<u>di cui imputabile alla realizzazione del progetto</u>				
Altri ricavi e proventi				
A) Valore della produzione				
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità ecc.				
Variazione delle rimanenze di materie prime e merci				
Fitti passivi e canoni per locazioni				
Personale				
Accantonamenti				
Ammortamenti				
Oneri diversi di gestione				
B) Costi della produzione				
Risultato operativo (A - B)				
Proventi finanziari				
Interessi e oneri finanziari				
C) Proventi e oneri finanziari				
<u>di cui imputabili alla realizzazione del progetto</u>				
Proventi straordinari				
Oneri straordinari				
D) Proventi e oneri straordinari				
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				
Imposte sul reddito d'esercizio				
Utile netto (perdita) dell'esercizio				

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE
--

		ATTIVO	2023	2024	2025	2026	
A		CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
		Versamenti richiamati					
		Totale credito verso soci (A)					
B		IMMOBILIZZAZIONI					
	I	Immobilizzazioni immateriali					
		(ammortamento)					
	II	Immobilizzazioni materiali					
		(fondi ammortamento)					
	III	Immobilizzazioni finanziarie					
		Totale immobilizzazioni (B)					
	C		ATTIVO CIRCOLANTE				
		I	Rimanenze				
II			Crediti				
		a entro esercizio successivo					
		b oltre esercizio successivo					
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
IV		Disponibilità liquide					
		Totale attivo circolante (C)					
D		RATEI E RISCONTI					
		TOTALE ATTIVO					

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE						
		PASSIVO	2023	2024	2025	2026
A		PATRIMONIO NETTO				
	I	Capitale sociale				
	II	Riserva sovrapprezzo azioni				
	III	Riserve di rivalutazioni				
	IV	Riserva legale				
	V	Riserve statutarie				
	VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio				
	VII	Altre riserve				
		-riserva straordinaria				
		-riserva versamenti c/capitale				
	VIII	Utili (perdite) portati a nuovo				
	IX	Utile (perdita) dell'esercizio				
		Totale patrimonio netto (A)				
	B		FONDI PER RISCHI E ONERI			
		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
D		DEBITI				
	a	entro esercizio successivo				
	b	oltre esercizio successivo				
E		RATEI E RISCONTI				
		TOTALE PASSIVO				

Piano Finanziario per la copertura del fabbisogno connesso al programma degli investimenti

FABBISOGNO	Importo (euro)	FONTI DI COPERTURA	Importo (euro)
A. Impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi funzionali, licenze brevetti e marchi piattaforme e-commerce, siti internet, hardware e software, sistemi informatici per automazione, impianti robotizzati o automatizzati		Finanziamento Foncooper	
B. Personale (Max 30% totale spese ammissibili)		Mezzi propri da impiegare per la realizzazione del programma di spesa	
C. Canoni di affitto sede operativa (Max 10% totale spese ammissibili)		Finanziamenti a breve termine	
D. Adeguamento locali, impianti tecnici e spese di progettazione (Max € 50.000 di cui Max 10% spese di progettazione)		Finanziamenti a m/l termine	
E. Consulenza per la stesura del progetto - Ricerche di mercato, indagini economiche, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo - Assistenza tecnica e gestionale, Temporary Manager		Altre disponibilità	
IVA su spese relative al programma di Investimenti/Spesa (su A+C+D+E)		.	
Totale fabbisogno		Totale fonti	

8. CASH FLOW PREVISIONALI (2023 – 2026)

ANNO	2023	2024	2025	2026
Reddito Operativo				
+ Ammortamenti				
+ Accantonamenti				
+/- Variazione Crediti Commerciale				
+/- Variazione Debiti Commerciali				
+/- Variazione Iva				
+/- Variazione Rimanenze				
+/- Variazione dipendenti enti previdenziali				
- Rimborso rate Finanziamento				
+ Accantonamento TFR				

CASH FLOW GESTIONE CARATTERISTICA				
--	--	--	--	--

+Investimenti/-Disinvestimenti				
+/- Variazione Debiti Fornitori Imm.ni				
Entrata Finanziamenti m/I Termine				
Debiti V/Società Leasing				
Aumento capitale Sociale				

CASH FLOW DI MEDIO LUNGO PERIODO				
---	--	--	--	--

+/- Proventi /Oneri Finanziari				
+/- Proventi /Oneri Straordinari				
Imposte di competenza				
+/- Variazione Crediti debiti Tributarî				
- Distribuzione Utili				

CASH FLOW GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA				
--	--	--	--	--

CASH FLOW BANCA/CASSA				
------------------------------	--	--	--	--

Al presente documento potranno essere allegati:

- a. Preventivi/fatture relativi agli interventi proposti;
- b. Specifiche, foto, brochure del prodotto/servizio;
- c. Organigramma aziendale ed elenco delle responsabilità;
- d. Ultimo bilancio approvato.

Il legale rappresentante
(Firma Digitale)

ALLEGATO 1

Spett.le
Regione Umbria

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / SCHEMA DI POLIZZA ASSICURATIVA
PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE**

Premesso:

- che il/la^(a), codice fiscale, partita IVA, con sede legale in, in data ha presentato a Sviluppumbria Spa, domanda intesa ad ottenere un finanziamento a valere sul Fondo per gli investimenti della cooperazione – Foncooper ai sensi del **Bando Foncooper 2023** pubblicato sul B.U.R.U. del..... n..... su un programma di sviluppo e di spesa ammissibile di € da realizzare nell'unità locale di
- che ai sensi del Bando è prevista da parte di Sviluppumbria l'erogazione di un finanziamento agevolato non superiore al 75% dell'ammontare totale delle spese ammissibili fino ad un massimo di euro 150.000,00,
- che con Determinazione Dirigenziale del n. la Regione Umbria ha disposto in favore del contraente..... per la realizzazione di tale programma la concessione di un finanziamento complessivo di €
- che tale finanziamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 7 del Bando citato a copertura di almeno l'80% dell'importo erogabile;
- che il contraente..... ha individuato quale forma di garanzia da attivare una polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, per un importo pari ad euro....., corrispondente al% dell'importo del finanziamento erogabile;
- che la presente garanzia avrà efficacia dalla data di rilascio del presente atto fino ai sei mesi successivi alla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento erogato così come indicato nel relativo piano e si intenderà decurtata proporzionalmente al pagamento di ogni singola rata del piano.

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a^(b), in seguito denominata per brevità ("banca" o "società") con sede legale in, via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco^(c), a mezzo dei sottoscritti signori:

– nato a il

– nato a il

nella rispettiva qualità di

dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della^(a) ed a favore della Regione Umbria, fino alla concorrenza massima del finanziamento così come concesso nella misura di € (€.....), corrispondente al% del finanziamento erogabile a valere sul Fondo per gli investimenti della cooperazione – Foncooper 2023 oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso legale e maturati dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data di restituzione.

La^(b) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Umbria, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la^(a) non abbia provveduto regolarmente alla restituzione del finanziamento erogato entro i tempi del piano di rimborso ovvero alla restituzione totale o parziale del finanziamento nei casi di revoca del beneficio di cui agli artt. 17 e 19 del Bando Foncooper 2023 e comunque nel caso in cui non rispetti tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dal suddetto Bando. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale e maturati dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data di restituzione;
- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla^(a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) accetta di restituire le somme richieste dalla Regione Umbria con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto 2;
- 4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio del presente atto fino ai sei mesi successivi alla data dell'ultima rata di rimborso del finanziamento erogato così come indicato nel relativo piano e verrà conseguentemente svincolata dalla Regione;
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la^(a) e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944;
- 6) eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla Regione Umbria o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci;

- 7) accetta che in caso di qualunque controversia riferita alla presente garanzia fidejussoria sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Perugia.
- 8) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni 15 dalla data di ricevimento, alla Regione Umbria, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Il Fideiussore

Il Contraente

agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative ai punti 1), 2), 3), 4), 5)

(a) *Soggetto beneficiario del finanziamento.*

(b) *Soggetto che presta la garanzia.*

(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 del Testo Unico bancario approvato con D. Lgs. N. 141/2010.

Allegato 2**RICHIESTA DI EROGAZIONE****AVVISO FONCOOPER 2023**

Spett.le
Sviluppumbria Spa
Via Don Bosco, 61
06123 Perugia

Da inoltrare all'indirizzo pec:
sviluppumbria@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, e residente in _____, prov.
_____, via e n. civ. _____, in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _____ con sede legale
in _____, prov. _____, via e n. civ. _____

chiede l'**erogazione** delle seguenti agevolazioni concesse con determinazione dirigenziale
n. _____ del _____:

(barrare la lettera delle agevolazioni per le quali si chiede la liquidazione):

- a) Finanziamento agevolato ex art. 5 c. 1 dell'Avviso
- b) Contributo a fondo perduto copertura delle spese per il rilascio delle garanzie ex art. 5 c. 4 dell'Avviso

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Garanzie sino a copertura di almeno l'80% dell'importo erogabile;
2. Titoli di spesa integralmente quietanzati per il rilascio delle garanzie (unitamente alla distinta di pagamento ed all'estratto conto).

Il sottoscritto chiede che le stesse agevolazioni siano accreditate sul seguente conto corrente intestato all'impresa beneficiaria:

- INTESTAZIONE C/C :
- BANCA :
- AGENZIA :
- CODICE IBAN :

TIMBRO E FIRMA (1)

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

(luogo e data)

*Il legale rappresentante **
*(firma per esteso e leggibile)***

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 esprime il consenso al trattamento dei dati forniti in relazione alla presente domanda, che verranno trattati con le modalità indicate all' art.21 del relativo Avviso.

(luogo e data)

*Il legale rappresentante **
*(firma per esteso e leggibile)***

*Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla presente domanda di ammissione potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

** Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ovvero del C.A.D. art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. in caso presentazione per via telematica

Allegato 3

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2014****che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato****ALLEGATO I****Definizione di PMI***Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del

paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Allegato 4**FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]

Indirizzo

[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

[Giorno, mese, anno]**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]

<p>CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI <i>Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.</i></p>	
<p>MADRELINGUA</p>	<p>[Indicare la madrelingua]</p>
<p>ALTRE LINGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	<p>[Indicare la lingua] [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI <i>Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.</i></p>	<p>[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE <i>Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.</i></p>	<p>[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i></p>	<p>[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE <i>Musica, scrittura, disegno ecc.</i></p>	<p>[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]</p>
<p>ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE <i>Competenze non precedentemente indicate.</i></p> <p>PATENTE O PATENTI</p>	<p>[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]</p>

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV]

Allegato 5**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 2013****relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [\(1\)](#),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [\(2\)](#),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» [\(3\)](#) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 [\(4\)](#) e (CE) n. 1998/2006 [\(5\)](#) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento [\(6\)](#). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica [\(7\)](#). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [\(8\)](#) e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione [\(9\)](#), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.
- (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.
- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (10). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.
- (12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre

- applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione [\(11\)](#).
- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio [\(12\)](#) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate [\(13\)](#). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.
- (22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito

proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
 - b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
 - b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
 - d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
 - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione [\(15\)](#) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) [GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.](#)

(2) [GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.](#)

(3) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ([GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.](#))

(4) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ([GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.](#))

(5) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ([GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.](#))

(6) Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

(7) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

(8) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ([GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.](#))

(9) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ([GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3](#)).

(10) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

(11) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6](#)).

(12) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ([GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2](#)).

(13) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ([GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10](#)).

(14) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](#)).

(15) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ([GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8](#)).
